This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Int
1973
7

I-nt 1973.7

Harvard College Library.

FROM THE

LUCY OSGOOD LEGACY.

"To purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."

Received July 18, 1893.

144 C

VECCHIO E NUOVO

~~XI. 7946~~

DIRITTO INTERNAZIONALE

LETTERE

DELL'AVV. ALFONSO SIGNORELLI

AD

EDUARDO CIMBALI

ROMA

UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via di Porta Salaria 23-A

1892

ritto costituzionale e l'internazionale: rapporti nel *fine ultimo,* l'umanità, in cui popoli ed individui si fondono senza confondersi; rapporti negli *elementi costitutivi,* che sono là gl'individui in quanto *organizzano* lo Stato, qui gl'individui in quanto lo *creano;* rapporti infine nei *mezzi* in quanto che lo Stato che garantisce la libertà de' cittadini (obbietto del diritto costituzionale) è garantito dal diritto internazionale, ed il diritto internazionale, per organizzare la società degli Stati, prende a modello gli Istituti costituzionali.

II.

Firenze, 30 marzo 1891.

Potei a tutt'oggi leggere *attentamente* fino a pagina 174 del tuo libro. Esso non è di quelli che una primavera ci porta ed un autunno ci toglie; dappoichè, spostando il soggetto del diritto internazionale e riponendolo non più nello Stato, nè nella nazione, ma nello Stato *legittimo* che tu felicemente chiami *Stato-patria* — innovazione che pienamente approvo, benchè non consenta a tutte le critiche tue sul principio di nazionalità — parmi che debba determinare un novello e più vero indirizzo agli studi del diritto interstatuale, cui apre ampî orizzonti.

Due sommi pubblicisti, il Laurent e il Montesquieu, enunciarono un alto e profondo concetto; il secondo colle parole: *J'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux mêmes;* il Laurent dicendo che *nei principî sta tutto il diritto;* — ed il pregio della tua opera sta appunto in ciò, che è un'opera di principî e però eminentemente giuridica. In essa non ho trovato una contraddizione, non un fatto che non

fosse logicamente dedotto. Nulla nelle conseguenze che non fosse nelle premesse.

Il principio fondamentale della tua dottrina, larga come le braccia della Provvidenza, è questo, che tutte le spontanee aggregazioni umane, le tribù e le nazioni, le piccole e le grandi, le forti e le deboli, le barbare e le civili, le vitali e le non vitali, le bambine e le progredite, le erranti e le stabili, hanno diritto ad essere considerate e garantite come personalità internazionali.

In tal guisa tu cerchi di metter fine allo sconcio spettacolo d'un'ipotetica scienza che in nome della civiltà, della coltura e pur troppo anche del principio di nazionalità, male inteso e peggio interpretato, favorisce il brigantaggio dei popoli prepotenti a danno dei popoli forti solo del loro diritto.

Io chiamerei la tua dottrina *l'onestà e la giustizia* nei rapporti interstatuali.

I diritti sacri di libertà e di proprietà, nemmeno a pieno garantiti nella società degli individui, tu con geniale audacia cerchi di garantirli anche alle personalità del diritto *inter gentes* — agli Stati — senza d'altronde far ciò cui mirano quei burloni di socialisti, che spogliano l'individuo per ingrassare lo Stato. No: tuo non è quel concetto: tu vuoi sacra la proprietà dello Stato, la proprietà di diritto delle genti, il territorio su cui la patria vive ed esercita la sovranità sua, come vuoi sacra la proprietà dell'individuo, la proprietà di diritto civile, su cui e con cui egli esercita la sua attività economica.

Quella, la proprietà territoriale, non nega, ma afferma e garentisce questa, la proprietà civile.

Quando ad uno Stato si ruba il territorio, non si può dire che i cittadini abbiano ancora la loro proprietà: essi sono in balìa dello Stato invasore.

Dove, con dispiacere, dissento da te è nel giudicare il principio di nazionalità, il quale, come fu esposto dall'immortale Mancini, non quale appare dagli scritti dei seguaci, troppo minori per non oscurarlo, non si deve criticare, ma lodare e seguire, benchè in qualche parte debba essere *integrato*.

Il Mancini per nazionalità non intende solo un complesso di fatti materiali, il *territorio*, la *razza*, la *lingua*; ma anche un fatto psicologico e morale, la *coscienza*, senza di che nazionalità vera e compiuta non esiste, ma solo nazionalità in potenza, cui manca il soffio vitale, il cemento morale per assorgere ad organismo vivente (Prolusione del 1851).

Ora la *coscienza*, nel linguaggio del Mancini, altro non è che la *volontà* nel linguaggio tuo, con questa differenza, che volontà, voce esterna, dice meglio e dice più che coscienza, semplice voce interna ed in qualche guisa incompleta, ove non sia avvalorata dalla volontà. In questo dunque tu compiesti il Mancini e nol negasti. Non dunque arbitrario dovrai dire lo Stato nazionale, ma legittimo, e legittimo sempre se nazione e nazionalità implicano coscienza e volontà.

A ciò badando, diversa risposta avresti dato alle quistioni da te proposte a pagina 149. Ad esempio,

tu nell'Alsazia vedi una nazionalità tedesca, ma non una volontà di partecipare alla vita dello Stato tedesco. Ed io ti rispondo che se non c'è volontà, neanche ci è nazionalità in atto, ma solo in potenza. È vero che il Mancini, nella Prolusione di Roma (1872), suppone che possa esistere uno Stato originato dal consenso, cioè dalla volontà, e pur tuttavia formato di brani di varie nazionalità. Qui evidentemente il Mancini dà alla nazionalità un significato più ristretto, più geografico che morale; in una parola, ammette esservi nazionalità anche là dove non è nè coscienza nè volontà.

Ma io al vecchio Mancini preferisco Mancini trentenne; questo è Mancini, l'altro è diminuito dall'età e dalla lotta.

Concludo col Mancini del 1851, che non vi è coscienza (io direi con te volontà) possibile contro la nazionalità, e quindi contro la nazionalità non vi è diritto, e la nazionalità è quindi titolo di Stato legittimo. Ma se non ammetto un diritto contro la nazionalità effettiva, ne ammetto uno fuori di lei per gli Stati in cui gli elementi della nazionalità non hanno ancora avuto completo il loro esplicamento; nei quali però, se bene guardi, la nazionalità in germe la troverai sempre ed appunto nel *territorio* che produce la razza e le straniere razze, operando da crogiuolo, assimila; la razza poi si esprime nella lingua donde la coscienza e la volontà. Ed il titolo degli Stati legittimi, non ancor nazionali, non è nè può essere che la *volontà*.

E qui, o amico diletto, sono pienamente d'accordo

con te che *primo, a mio credere, stabilisti il diritto internazionale sur una base universale* (che sostiene del paro e garantisce e Stati nazionali in atto e Stati nazionali soltanto in potenza) — la VOLONTÀ; *e questo è il tuo non lieve originalissimo merito.*

Un principio vi è dunque universalissimo per determinare la legittimità degli Stati *ed è la volontà degli elementi che li costituiscono.*

Un principio poi vi è subordinato e particolare: l'effettiva e perfetta nazionalità (territorio, razza, lingua, coscienza, volontà). Gli Stati, però, che sono opera della sola *volontà* e non anche di tutti gli altri elementi della nazionalità, quantunque *legittimissimi* (perchè gli illegittimi non sono che quelli prodotti dalla forza), pure sono transeunti, vivono per morire e preparare gli Stati nazionali i quali soli sono eterni, di quella eternità che nella storia umana si conosce.

Ne avviene quindi che se colla sola nazionalità non puoi giustificare tutti gli Stati legittimi del mondo, e se *ora* la *volontà sola* può essere un principio universale nel diritto interstatuale, ciò non toglie che colla volontà (mai colla forza) e col tempo i popoli abbiano a diventare un dì altrettante nazioni.

—

III.

Firenze, 17 aprile 1891.

Per oggi limito il mio modesto giudizio al libro III, dove, con chiarezza inimitabile e criterio rigorosamente scientifico, consideri le forme di Stato nei loro rapporti col diritto internazionale.

E cultore valentissimo del diritto internazionale non solo, ma costituzionalista, migliore dei più che ne fanno pubblica professione, ti dimostri nel capitolo 1°, allorquando distingui nettamente le *unioni a Stato* dalle *unioni di Stati indipendenti* e quindi il campo del diritto costituzionale da quello attiguo ma distinto del diritto internazionale (finora stranamente scambiati) da cui rispettivamente quelle unioni vengono organizzate e regolate.

E fermandomi alle *unioni a Stato,* di cui solo si occupa il libro III, piacemi che tu abbia scorto la differenza tra la forma di Stato, che riflette la distribuzione della sovranità in rapporto al territorio, e la forma di Governo che risguarda invece i modi e le forme con cui la sovranità si esplica, differenza sempre tra-

scurata dai costituzionalisti benchè di capitale importanza per la loro scienza.

Stupendamente tu mi delinei lo Stato unitario o semplice, e però non soggetto a suddivisioni, dicendo che in esso soltanto si ha un sol popolo *intus et foris*.

Nè quindi se ne distingue lo Stato che abbia sovranità piena politica *intus et foris*, ma diversità d'istituti e legislazioni locali come il Regno Unito d'Inghilterra di cui ti occupi nel 3° capitolo: perciò approvo pienamente i tuoi concetti sulla personalità giuridica dello Stato sórto da incorporazione, ma non capisco il motivo per cui hai creduto di trattare dell'incorporazione in un capitolo speciale. Ed invero, privo quale esso è di parti organiche sovrane, sia pure limitatamente ai rapporti interni od a certuni soltanto di essi, non può dirsi che lo Stato originato da incorporazione sia nè uno Stato federale, nè uno Stato ad unione reale, nè altro Stato di forma ad essi analoga. Non può dunque rimanergli che di restare quello che è, cioè un perfetto Stato unitario.

L'unione incorporata o ad incorporazione, quindi, lungi dall'essere una speciale forma di Stato unitario, come potrebbe parere dal tuo capitolo 3°, secondo me non è che un modo secondo cui si origina lo Stato. Nè criterio differenziale tra lo Stato unitario e la pretesa forma di Stato ad unione incorporata può ritrovarsi in ciò, che, pur vivendo uniti sotto uno stesso Governo i gruppi d'individui (se pur v'ha gruppo in senso costituzionale ove non sia autonomia legislativa) costituenti

quel preteso Stato, conservano nei loro rapporti interni certe leggi ed istituzioni speciali; dappoichè anche nello Stato veramente unitario sonvi istituti speciali ed anche leggi speciali. Fino a jeri, l'Italia, che tu metti con ragione tra gli Stati unitari, aveva molteplice legislazione penale; e la legge Pacca, tanto lesiva ai privati, se pure conservativa del patrimonio artistico nazionale, vige forse fuori della provincia romana? Ripeto, non l'unicità di legge, se pure possibile, mai benefica, fa unitario lo Stato, ma l'unicità d'organismo sovrano. E però, in quanto alla forma, il Regno Unito d'Inghilterra non è *analogo* ma *identico* al Regno d'Italia: e pure l'origine ne è identica essendosi ambedue gli Stati costituiti per incorporazione, dappoichè se il Regno Unito risulta dalla fusione d'Inghilterra, Scozia e Irlanda, l'Italia nacque dalla spontanea incorporazione di Modena, Parma, Sicilia, ecc., i cui popoli, vollero, col resto d'Italia, dar vita ad un sol corpo politico. Plaudo quindi al contenuto del capitolo 3°, non al modo con cui la materia v'è ordinata.

Io credo che niuno scrittore di diritto internazionale sia giunto a dare all'astrusa materia della *forma degli Stati* l'aspetto organico e direi quasi artistico cui tu giungesti, rischiarando ogni istituto ed ogni teorica colla luce d'un principio razionale.

Da una parte abbiamo lo Stato semplice od unitario, dall'altra gli Stati composti o meglio complessi, raccolti sotto due tipi, lo *Stato federale* e lo *Stato ad unione reale.*

Analogo al *federale tipico*, che io direi *federale a basi uguali*, è lo Stato che *risulta d'uno o più aggregati mezzo sovrani e d'un aggregato soprassovrano;* Stato ch'io chiamerei, modificando una espressione del Palma, *Stato federale a basi inuguali.*

Analogo poi allo Stato a *unione reale tipico*, che è *Stato unico* foris, *duplice o molteplice* intus, *con piena sovranità interna agli organismi molteplici e piena sovranità esterna all'organismo unico*, è lo Stato costituito dall'unione di un così detto Stato proteggente e di Stati protetti.

Scultoriamente nel capitolo 4° sono ritratti gli Stati federali in cui la sovranità all'interno si dimezza, si complica, per apparire una al difuori (*Foris una civitas, intus nunc una, nunc plures*). Felicissimo è poi il raffronto tra gli Stati federali tipici e gli Stati federali analoghi succennati, tra l'unione reale tipica e la quasi unione reale (Stati protetti e Stato protettore), nonchè tra i Cantoni federali e gli Stati mezzo sovrani. E dopo le analogie tu presenti pure all'osservatore le differenze ed i contrasti, starei per dire le sfumature tra le dette personalità giuridiche.

L'unione personale, come la confederazione (che, come ottimamente osservi, si distingue dallo Stato federativo, non già per la presenza o meno d'un potere centrale comune, ma solo per le attribuzioni di cui esso potere è fornito) alla luce de' tuoi principî sparisce come forma di Stato per riapparire quale forma di società delle genti. Lo Stato neutrale, al sole della vera scienza,

riacquista la personalità, come lo schiavo redento dal cristianesimo. Ed al sole della vera scienza si dileguano pure gli Stati vassalli, perchè il medio evo è passato per tutti e la civiltà moderna non conosce che Stati sovrani ed individui liberi.

In ultimo tu discorri degli Stati tributarî e patrimoniali. La tributarietà non riguarda la forma di Stato ma la di lui condizione economica (e però era forse meglio che tu non ne avessi fatto un capitolo *ad hoc* tra le forme di Stato); ad ogni modo hai ragione affermando nulla contenere in sè d'illegittimo, purchè, beninteso, non abbia vizio d'origine (dolo, violenza, errore), nè versi sopra obbietto illecito (l'indipendenza).

Dove a malincuore dissento da te è nell'apprezzamento sugli *Stati patrimoniali volontari,* per te legittimi e per me no. Invero la libertà essendo l'unico fine delle società umane, e però degli Stati, non è lecito a nessuno rinunciarvi. Chi rinuncia alla libertà rinuncia all'umanità; e ciò glielo vietano le leggi stesse della natura.

L'uomo è persona perchè ha dei diritti innati da far valere. Ora, s'egli disponesse di sè come di cosa, bisognerebbe dire ch'egli non è più *compos sui;* e però l'obbligazione sua, come intaccata da errore, dovrebbe ritenersi nulla.

Ed a conferma delle mie parole citerò le tue: « ciò che innanzi al diritto obbliga per sempre uno Stato (e lo stesso dicasi d'un individuo) non è un atto di follìa ma un atto di ragione ».

Dunque? *Niente Stati patrimoniali.* Ma queste sono leggerissime mende.

La conclusione è che sulla condizione giuridica degli Stati nei rapporti internazionali, gli altri autori non dànno che tenebre e tu invece esponi idee concrete, chiare, soddisfacenti.

Pagina	linea	ERRORI	CORREZIONI
22	23	pel troppo volerla proteggere	pel troppo voler protèggere
22	26	la creazione di uno Stato	la costituzione di uno Stato
27	6	a reggimento singolo o collegiale	a reggimento monarchico o collegiale

IV.

Firenze, 5 maggio 1891.

Fino ad ora il mondo delle genti fu campo aperto ai paladini della forza: era tempo che si passasse dall'arte alla scienza, dalla politica al diritto, ponendo termine all'anarchia che finora vi regnò sovrana: e mi compiaccio che *italiana* sia la scuola che si propone sì nobile cómpito.

Un grande e venerato maestro di libertà ordinata, nella scienza giuridica autore audacissimo, P. S. Mancini, aprì la breccia: a te, cresciuto al sole d'una terra ferace d'ogni dono di natura; a te, fratello di Enrico Cimbali — gloria d'Italia e del diritto — s'aspettava il proseguire.

È raro che l'ideale ed il reale si trovino così intimamente connessi come nel tuo libro.

L'ideale tuo è alto: ma, quando vuoi, lo fai scendere a terra e regnare sui popoli.

Io dissi che il tuo principio altro non era che la teorica del Mancini rettamente interpretata, nè mi disdico, quantunque preferisca dal punto di vista pratico

la formola tua « volontà giuridica dei popoli » a quella del Mancini « nazionalità ». La parola *nazionalità* si presta a troppe interpretazioni per non ingenerare equivoco; dappoichè chi vi intende il territorio, la razza, la lingua, la coscienza, la volontà, chi la volontà e la coscienza soltanto, chi il territorio, chi la razza, chi più dà importanza ad un elemento, chi ad un altro; laddove la tua formola chiara ed evidente di per sè non ha bisogno di alcuna dilucidazione. La differenza tra te e Mancini sta tutta in ciò, che il Mancini considera sopratutto il processo naturale e storico della nazionalità, il formarsi, il divenire dell'organismo popolare, e quindi si ferma lungamente a studiare il territorio, la razza e la lingua che sono il sangue ed il corpo delle nazioni; tu invece osservi le nazionalità al momento in cui nascono e però dài più peso alla coscienza, che esternandosi diventa *volontà*: il Mancini considera il fenomeno anche sotto l'aspetto delle scienze naturali; tu esclusivamente sotto l'aspetto della scienza del diritto. Ma il principio fondamentale essendo identico, benchè considerato sotto diversi punti di vista, le conseguenze devono pur essere identiche, e con la formola sua e con la tua. Ed invero, là dove esiste medesimezza di condizioni geografiche, l'uomo, sia esso nativo od avventizio, assume per effetto del clima, del suolo, dei cibi, del genere di vita, certe modificazioni di razza che si riflettono nel linguaggio e determinano a lungo andare la volontà. In una parola, al par di te, io rispetto la volontà giuridica d'ogni popolo nella deter-

minazione della personalità dello Stato, ed ammetto negli uomini il *diritto* alle disgregazioni ed aggregazioni che modificano l'essere esterno degli Stati; ma nego assolutamente che queste modificazioni siano, come tu ed il Lorimer pretendereste, *possibili indefinitamente*.

Secondo me la nazionalità una volta che sia matura e perfetta non si disfà più.

L'Italia, ad esempio, se fu francese, spagnuola o tedesca, non credo che una volta adagiata sul fondamento che natura pone, si deciderà mai a smezzarsi od incorporarsi collo straniero.

I libri IV, V, VI, VII della tua opera in cui metti in applicazione il tuo principio sono altrettante riprove della bontà sua, essendochè non ci è applicazione cui non si presti.

Io non conosco nulla di più logico e scientifico della tua trattazione sulle mutazioni dello Stato.

Ciò che sopratutto vi è d'ammirevole è la demarcazione esattissima dei confini tra il diritto costituzionale ed il diritto internazionale la cui azione, se diminuisce d'intensità, in forza della tua teorica, perchè più non garantisce gl'individui come vorrebbe Bluntschli, ma solo i popoli, aumenta, in estensione, determinatezza e sopratutto in giustizia.

Le mutazioni, secondo te, sono di diritto internazionale, se modificano la personalità dello Stato; di diritto costituzionale, se modificano la semplice forma di Stato o di governo. Ambe sono legittime semprechè non siano imposte dallo straniero. Nè rileva (pel diritto

internazionale) il mezzo adoperato per addivenirvi, sia esso pacifico o guerresco.

Ottimamente, salvo che, le guerre civili (legittimissime secondo il diritto internazionale) non possono in guisa alcuna essere approvate dal diritto costituzionale, il quale esiste appunto per impedirle, ed ottime sono quelle costituzioni politiche, scritte o consuetudinarie, secondo cui è possibile addivenire a qualsiasi mutazione costituzionale, con mezzi legali, come la romana da Romolo a Cesare, l'inglese da tempo immemorabile e la belga del 1831.

In tal guisa si provvede alla necessaria stabilità delle istituzioni assai meglio dei Francesi i quali mai cessarono dal proclamare eterne le effimere loro costituzioni.

Di fronte ad un popolo che muta forma di Stato o di governo, lo straniero, come tu bene affermi, non ha che un dovere: la neutralità assoluta. Nè v'è sofismi di Rossi o dei signori Funck-Brentano ed Albert Sorel che possano giustificare l'ingerenza di potenze estere negli affari interni d'un paese, solo appartenendo ad esse il prendere le armi per ottenere giustizia, se offese, mai per violare l'altrui indipendenza. Ottima l'applicazione dei tuoi principî sulla mutazione di personalità dello Stato alla materia delle obbligazioni, le quali vanno divise non in rapporto ai tributi, come vorrebbero Bluntschli e suoi seguaci, ma alla popolazione, dappoichè lo Stato non risulta di tributi, ma d'individui.

Non c'è quasi pagina del tuo lavoro che non meriti plauso sincero ed incondizionato pel grande sentimento di giustizia che vi regna, ed è significativo che il libro sia stato giudicato nel modo più favorevole da un personaggio [1] che unisce alla conoscenza profonda del diritto internazionale quel rigoroso sentimento di giustizia che è proprio di chi esercita la funzione nobilissima di *tribuere suum cuique*.

E questa funzione tutelatrice del diritto internazionale, che consiste nel dare ad ogni popolo ciò che gli appartiene, cioè l'indipendenza, trova l'espressione sua nella *Società degli Stati* di cui tratti nell'ultima parte dell'opera. Ivi tu ti affermi con tutta la gagliardia d'un pensatore genialmente liberale e schiettamente originale e prepari le armi sante per combattere per l'indipendenza delle genti la gran battaglia che noi costituzionalisti combattiamo per la libertà individuale. Il mondo, la libertà, la civiltà ed il diritto hanno due potentissimi nemici: l'anarchia, cioè, ed il dispotismo che nei riguardi interni non è che il socialismo.

Il socialismo e l'anarchia minano la libertà, condizione suprema della vita umana: il socialismo soffocandola pel troppo volerla proteggere; l'anarchia, negando lo Stato, tolto il quale viene a mancare alla libertà ogni protezione. Il rimedio nel campo interno è la creazione di uno Stato fortemente ordinato al suo

[1] Il PRADIER-FODÉRÉ, che, oltre di essere la prima autorità incontestata fra gli scrittori di diritto internazionale d'Europa e d'America, è consigliere della Corte d'appello di Lione.

fine che è la difesa della libertà. Nel campo del diritto delle genti il rimedio al dispotismo o socialismo di certe organizzazioni *omnivore* – come il sistema francese rivoluzionario o napoleonico delle alleanze forzate ed in seguito della cosiddetta Santa Alleanza – non è nè può essere altro che la confederazione di Stati od in forma collegiale o di unione personale, non oppressione, ma garanzia di tutti i popoli del mondo, la più felice delle tue creazioni.

Concludo affermando che se un giorno, col Bluntschli, ritenevo che ad organizzare la Società degli Stati occorresse lo Stato federativo, garante non solo della indipendenza dei popoli, ma pure della libertà umana; oggi, dopo nuovi studi sul fine e funzione degli organismi giuridico-politici (che è di garantire gli elementi che li costituiscono, non di sostituirsi ad essi) preferisco con te, al fine succitato, la confederazione la quale, pure organizzando e tutelando gli Stati legittimi, ne rispetta l'interna autonomia.

V.

Firenze, 12 maggio 1891.

Dopo che ti spedii l'ultima mia chiacchierata di sei o sette giorni fa, m'accorsi che in essa, forse, non avevo reso bene tutto il mio pensiero. Dissi che la tua teorica non era che quella del Mancini rettamente interpretata, quantunque dal punto di vista pratico preferissi la tua. Ora tutto ciò, a mente fredda, mi pare inesatto, perchè incompleto. Certo che una stretta parentela tra Mancini e te esiste; certo è che il tuo principio – lo Stato legittimo, cioè volontario – non è altro che la conseguenza naturale e logica del principio manciniano sulla nazionalità, nel quale esiste involuta e, per così dire, in potenza la tua teorica. Ma tutto ciò non vuol già dire che l'opera tua altro non costituisca fuorchè un miglioramento nella forma ed una più pratica applicazione della teorica manciniana.

No: nell'opera tua se c'è miglioramento di forma c'è anche miglioramento di sostanza e progresso scientifico e giuridico.

La nazionalità può essere studiata sotto due aspetti,

cioè a dire sotto l'aspetto naturale e storico, oppure sotto l'aspetto morale, che è prima psicologico e poi giuridico, e ciò secondo che si considera piuttosto il territorio, la razza, la lingua (elementi naturali) oppure la coscienza o la volontà (elementi morali) e di questi il primo, cioè la coscienza, è psicologico; il secondo, cioè la volontà, è giuridico.

Ora, Mancini considerò la nazionalità nel suo *fieri*, nella natura cioè e nella storia, non in quanto essa si afferma nella vita, e però da cultore piuttosto di scienze naturali che giuridiche; e, se pure vide uno degli elementi morali della nazionalità ed appunto il psicologico, non vide l'elemento morale ultimo ed essenziale, l'unico che alla nazionalità dia espressione e significato giuridico: voglio dire la *volontà* colla quale soltanto la nazionalità diventa una persona, cioè a dire un popolo, per quel che riguarda la vita sociale, ed uno Stato, per ciò che riguarda la vita giuridica.

Ebbene: tu ci hai dato quell'elemento che ci mancava; hai tratto fuori dalla coscienza interna la volontà affermatrice della vita; non hai disfatto e nemmeno semplicemente interpretato come, erroneamente, poteva intendersi che io volessi dire nell'ultima mia, ma hai compiuta ed integrata la dottrina della nazionalità, e dal campo delle scienze naturali e morali l'hai portata nel dominio delle scienze strettamente giuridiche.

Ciò dico non per diminuire Mancini, che per me è un colosso, ma per *dare suum cuique*.

Mancini, che dinanzi a sè non aveva che i teorici

ed i diplomatici della forza e che, prima di costruire, doveva demolire, non ingenera stupore se non potè compiere l'edificio, ma solo gettarne le basi che i secoli saranno impotenti a spazzare.

Insomma, Mancini è il creatore della teoria; tu l'hai portata alle ultime conseguenze; e, compiendola, l'hai espressa giuridicamente.

Mancini, non avendo percorso tutto il processo di formazione della nazionalità, non essendo arrivato sino alla « volontà », non vide che nazioni e dimenticò gli Stati, forse perchè i pretesi Stati che la scienza, in allora vigente, e la pratica imperante esponevano, erano quasi tutti fondati sulla violazione delle nazionalità. Eppure se la nazionalità, come osserva il Bluntschli, è l'anima dello Stato, come il popolo ne è il corpo, ciò non toglie che i rapporti della vita giuridica internazionale debbano avere luogo non tra le nazioni, non tra i popoli, ma tra gli Stati.

Epperò tu ottimamente divisasti, prendendo dagli antichi trattatisti quale principio e fine della vita giuridica delle genti « lo Stato », niente altro che lo Stato, e non il popolo, la nazione o la gente, fenomeni ed espressioni delle scienze morali, politiche, storiche, non della scienza giuridica che non studia, nè conosce che « Stati ed individui ». Tuttavia, facendo tesoro degli insegnamenti del grande, che tu ottimamente denomini « il Grozio moderno », hai visto che dentro lo Stato vi era ciò che lo faceva muovere e vivere ed hai distinto gli Stati in *legittimi* ed *illegittimi*, *Stati-patria*

e *Stati-prigione*, secondo che essi attuino o trascurino l'immortale missione loro affidata da Dio che è di esprimere e garantire la vita indipendente dei popoli.

La parte originalissima della tua teoria è la garantia dell'indipendenza degli Stati legittimi affidata alla confederazione di Stati, sia essa a reggimento singolo o collegiale, che tu, da istituto ibrido, nè costituzionale nè interstatuale, quale era raffigurato dai precedenti scrittori, mutasti, ritornandolo al suo vero essere, in vero istituto di diritto delle genti.

E se riguardo a' modi di organizzare e garantire l'indipendenza della vita giuridica dei popoli, il che è a dire degli Stati legittimi, ho rinunciato del tutto alla mia vecchia idea dello Stato federativo, quale tra gli altri è vagheggiata dal Bluntschli, per accettare completamente la confederazione di Stati, cioè il tuo originalissimo concetto; ciò non lo devo solo ai miei studî sulla funzione degli organismi politici – che è di difendere e non di sopprimere; e però per lo Stato civile (*civitas*) di garantire la libertà degli individui e per lo Stato sopranazionale (*civitas gentium*) di garantire l'indipendenza giuridica dei popoli – ma molto di più e sopratutto alle ragioni potentissime che, nella geniale tua opera, hai addotte a conforto della nuova e non utopistica idea.

FINE.

Prezzo Lire UNA.

Int 1973.7
Vecchio e nuovo diritto internazion
Widener Library 006923012
3 2044 080 063 936